

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Comma 1 (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

Commi 2 e 3 (Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia iva e accise) - Il comma 1 azzerava l'obiettivo di gettito derivante dall'incremento dell'accisa sui carburanti per autotrazione nel 2020 e aumenta l'obiettivo di gettito per gli anni successivi (fino al 2025). Il comma 2 lascia invariate le vigenti aliquote IVA anche per il 2020 (aliquota IVA ordinaria al 22% ed aliquota ridotta al 10%), rimodula l'aliquota ridotta a decorrere dal 2021 (dal 13% al 12%) e rimodula l'aliquota ordinaria IVA per il 2021 (dal 26,5% al 25%). A decorrere dal 2022 resta confermato l'aumento a regime.

Commi 4 e 5 (Deducibilità dell'IMU) - Il comma 4 fissa al 50% la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali per il 2019. Il comma 5 estende le disposizioni del comma 4 anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento.

Comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) - Istituisce presso il MEF il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione di 3 miliardi per il 2020 e di 5 miliardi a decorrere dal 2021.

Comma 8 (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello) - Riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

Commi 9 e 10 (Riduzione delle tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo) - Il comma 9 estende al 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per il triennio 2019-2021 sia a decorrere dal 2023. Il comma 10 modifica le disposizioni relative alla riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani: estende alle assunzioni effettuate nel 2019 e nel 2020 il limite anagrafico più elevato (34 anni e 364 giorni) già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni) e permette che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria Sardegna.

Comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze) - Modifica la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2019 concernente l'incentivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti. A decorrere dal 1° gennaio 2020 per la definizione della disciplina rinvia alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, contenuta nella legge di bilancio 2018.

Comma 12 (Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NASpl, destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità) - Prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Comma 13 (Lavoro stagionale. Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva) - Amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. Le nuove esclusioni riguardano i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 e i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Commi 14, 15, 24, 25 e 27 (Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali) - Istituiscono presso il MEF il Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di circa 21 miliardi per gli anni dal 2020 al 2034 (435 milioni per il 2020), finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Il Fondo è ripartito con uno o più DPCM, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Comma 16 (Metropolitana di Torino)

Comma 17 (Trasporto merci nei centri storici delle città metropolitane)

Commi da 18 a 23 (Infrastrutture eventi sportivi)

Comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)

Comma 28 (Interventi rete ferroviaria nazionale)

Commi da 29 a 80 (Investimenti degli enti territoriali) - I commi da 29 a 37 prevedono l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e nel limite complessivo di 500 milioni annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il [comma 38](#) incrementa gli stanziamenti finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e include tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici. Il [comma 39](#) prevede che il comune beneficiario del contributo per il 2019 per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini. Il [comma 40](#) introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali. Il [comma 41](#) assegna un finanziamento di 300.000 euro per interventi di riqualificazione e restauro della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio. I [commi 42 e 43](#) prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I [commi da 44 a 46](#) istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per investimenti a favore dei comuni nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e

ambientali. I [commi da 47 a 50](#) istituiscono un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane volto a finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. I [commi da 51 a 58](#) assegnano agli enti locali contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. I [commi da 59 a 61](#) istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. I [commi da 62 a 64](#) autorizzano la concessione di contributi per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole. Il [comma 65](#), per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici strumentali e non delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico. Il [comma 66](#) incrementa le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Il [comma 67](#) autorizza la spesa di 1,8 milioni nel biennio per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. Il [comma 68](#) assegna un contributo straordinario di 300.000 euro alla Regione Lombardia per il 2020, per concorrere finanziariamente alla realizzazione del Museo della Diga del Gleno. Il [comma 69](#) prevede che entro il 31 dicembre 2023 con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034. Il [comma 70](#) mantiene il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Il [comma 71](#) prevede che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN), sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per il 2022. Il [comma 72](#) prevede che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Il [comma 73](#) autorizza un contributo di 2 milioni per il 2020 per gli interventi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova. Il [comma 74](#) assegna un contributo straordinario di 5 milioni annui per il triennio per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Valle d'Aosta. Il [comma 75](#) equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada. I [commi 76 e 77](#) intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate

nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) sono prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la suddetta data. Il [comma 78](#) prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. I [commi 79 e 80](#) danno la facoltà agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria)

Commi 83 e 84 (Sblocca Italia) - Prorogano al 31 dicembre 2021 il termine per l'effettuazione degli adempimenti ai fini dell'appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previsti dal DL Sblocca Italia, scaduto il quale si ha la revoca delle risorse assegnate agli interventi stessi.

Commi da 85 a 100 (Green new deal) - Il [comma 85](#) istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con dotazione di 470 milioni per il 2020, 930 milioni per il 2021 e 1.420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore a 150 milioni annui per il triennio è destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, allo sviluppo delle energie rinnovabili, all'incentivazione della cattura e dello stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, ad incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, al finanziamento della ricerca e sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite. Un quota di 20 milioni annui è destinata alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali. Alla costituzione del Fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ a valere sulla quota di pertinenza del MATTM per un importo annuo di 150 milioni. Il [comma 86](#) prevede la concessione da parte del MEF di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Il [comma 87](#) prevede che il MEF può partecipare indirettamente al capitale di rischio e/o debito a sostegno delle operazioni di cui sopra. Il [comma 88](#) demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi nonché ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione di specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Il [comma 89](#) prevede la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE, che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione. Il [comma 90](#) estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente. Il [comma 91](#) istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Il [comma 92](#) prevede la possibilità per il MEF di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nell'articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato. Il [comma 93](#) istituisce un Comitato interministeriale con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio. Il [comma 94](#) prevede che i decreti del Ministro dell'economia recanti la disciplina di attuazione degli interventi possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle

finalità previste dal comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto. Il **comma 95** stabilisce che agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione per il 2020 e di 5 milioni annui per gli anni successivi. Il **comma 96** autorizza la spesa per assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund. Il **comma 97** prevede che il MATTM può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche. I **commi da 98 a 100** istituiscono presso il MATTM una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni per il 2020.

Commi 101 e 102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari) - Incrementano il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto al fine di estendere gli interventi di bonifica anche alle navi militari contaminate da amianto.

Commi da 103 a 106 (Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

Commi da 107 a 109 (Green mobility) - Stabiliscono che le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2020, in sede di rinnovo degli autoveicoli in dotazione, debbano procedere in misura non inferiore al 50% mediante l'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno. Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Sono esclusi dall'obbligo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e le Forze di polizia.

Commi da 110 a 112 (Trasporto intermodale)

Commi da 113 a 117 (Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli) - Stanzano ulteriori 3 milioni per il 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati dall'entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ed elettrica ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

Comma 118 (Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili)

Commi da 119 a 122 (Centro studio Cambiamenti climatici e salvaguardia Venezia)

Comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)

Commi da 124 a 126 (Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

Comma 127 (Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale)

Comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)

Commi 129 e 130 (Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

Comma 131 (Lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nell'operazione "Strade sicure")

Comma 133 (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

Comma 134 (Fondo risorse decentrate personale Difesa)

Comma 135 (Personale uffici diretta collaborazione del MEF)

Commi da 136 a 140 (Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Commi 141 e 142 (Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno)

Commi 143 e 144 (Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori)

Commi da 145 a 149 (Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

Comma 150 (Assetti organizzativi periferici del MEF)

Commi da 151 a 154 (Personale Capitanerie di porto)

Commi da 155 a 159 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)

Commi 161 e 162 (Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

Comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)

Commi 164 e 165 (Assunzione di personale della carriera prefettizia del Ministero dell'interno)

Commi 166 e 167 (Assunzioni di personale presso il MIPAAF)

Commi 168 e 169 (Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Commi da 170 a 174 (Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)

Comma 175 (Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia) - Proroga per il 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La [lettera a\), n.1](#) proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). La [lettera a\), n.2](#) proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Sopprime inoltre il terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera *b-bis*), dell'articolo 14 del DL 63 del 2013 (cd Bonus energetico), che stabilivano rispettivamente: la riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; l'esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; l'applicazione della detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. La [lettera a\), n.3](#) proroga per il 2020 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La [lettera b\), n.1](#)) proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La [lettera b\), n. 2](#)) proroga al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per

le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Comma 176 (Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica) - Abroga le disposizioni del DL Crescita che prevedevano il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Commi da 177 a 182 (Disposizioni in materia di sport)

Comma 183 (Esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

Commi da 184 a 197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) - Introducono un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il [comma 184](#) chiarisce che le norme introdotte, che ridefiniscono gli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0, intendono sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. Il [comma 185](#) individua i beneficiari del credito d'imposta nelle imprese che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il [comma 186](#) stabilisce che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato ad eccezione delle imprese in stato di crisi e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Il [comma 187](#) chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Il [comma 188](#) chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di 2 milioni. Il [comma 189](#) stabilisce che per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni. Il [comma 190](#) stabilisce che per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Il [comma 191](#) prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. Il [comma 192](#) stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. E' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il [comma 193](#) disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. Il [comma 194](#) consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017. Il [comma 195](#) pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione ai fini dei successivi controlli. Il [comma 196](#) reca il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione con la disciplina del cd. Superammortamento e del cd. Iperammortamento. Il [comma 197](#) stabilisce che il MEF effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta per rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Commi da 198 a 209 (Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese) - Il [comma 198](#) riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in

innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il [comma 199](#) indica i soggetti che possono fruire del credito d'imposta ovvero tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa ad eccezione delle imprese in stato di crisi e delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Il [comma 200](#) stabilisce che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite dalla comunicazione della Commissione UE del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del MISE da pubblicare entro 60 giorni sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni. Elenca quindi le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta. Il [comma 201](#) stabilisce che sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Elenca quindi le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta. Il [comma 202](#) stabilisce che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Elenca quindi le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta. Il [comma 203](#) prevede che il credito d'imposta è riconosciuto: per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200) in misura pari al 12% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni; per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni; per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto ministeriale previsto dal comma 200, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni; per le attività di design e ideazione estetica (comma 202) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni. Il [comma 204](#) stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il [comma 205](#) prevede che - ai fini del riconoscimento del credito d'imposta - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il [comma 206](#) stabilisce che le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Il [comma 207](#) demanda all'Agenzia delle entrate l'effettuazione dei controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Il [comma 208](#) demanda al MEF l'effettuazione della verifica delle fruizioni del credito d'imposta per intervenire qualora l'attuazione delle disposizioni rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il [comma 209](#) prevede la cessazione anticipata della precedente disciplina in materia.

Commi da 210 a 217 (*Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0*) - Prorogano al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi annuali del credito ed eliminano l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Comma 218 (*Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici*) - Proroga fino al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Commi da 219 a 224 (*Bonus facciate*)

Comma 225 (*Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici*)

Commi da 226 a 229 (*Nuova Sabatini, investimenti per il sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI*) - Il comma 226 rfinanzia di 105 milioni per il 2020, 97 milioni per ciascuno degli anni dal

2021 al 2024 e 47 milioni per il 2025 la cd Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0". La maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni a valere sulle risorse autorizzate. Il [comma 227](#) prevede che una quota del 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Il [comma 228](#) stabilisce che le risorse che al 30 settembre di ciascun anno non risultano utilizzate rientrano nelle disponibilità complessive della misura. Il [comma 229](#) prevede la garanzia del Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito sui finanziamenti concessi. Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della Sezione speciale del Fondo destinata all'editoria.

Commi da 230 a 232 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi) - Il [comma 230](#) incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021 per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa. Il [comma 231](#) autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo". Il [comma 232](#) incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica di 10 milioni per il 2020 e di 90 milioni per il 2021. Inoltre estende l'ambito di operatività del Fondo al sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

Commi 233 e 234 (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

Comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020)

Commi da 236 a 238 (Fondo indennizzo risparmiatori)

Comma 239 (Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

Commi da 240 a 268 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

Comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)

Comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)

Comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica)

Comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

Commi 273 e 274 (Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

Commi da 275 a 277 (Fondazione Human Technopole)

Comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani)

Comma 279 (Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

Comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

Comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia)

Commi da 282 a 285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei)

Comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese) - Ripristina dal 2019 l'applicazione del meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. L'ACE spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. L'importo deducibile viene individuato moltiplicando la base di calcolo dell'ACE per un'aliquota percentuale fissata all'1,3%.

Commi da 288 a 290 (Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

Commi da 291 a 295 (Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)

Comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)

Commi da 297 a 299 (Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Comma 300 (Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

Comma 301 (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

Commi da 302 a 305 (Parità di genere nelle società quotate) - Proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge 120/2011 (legge Golfo-Mosca sulla parità di genere). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40%). Il criterio di riparto di almeno due quinti si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo all'entrata in vigore del disegno di legge, mantenendo fermo per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dalla legge Golfo-Mosca. Sarà la Consob a comunicare annualmente gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle norme al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del consiglio.

Comma 306 (Contributo per interventi di salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)

Comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

Comma 308 (Società EAV s.r.l.)

Comma 309 (Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC) - Modifica i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel Piano unitario denominato "Piano sviluppo e coesione", introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (lotta alla povertà educativa minorile; sostegno alle infrastrutture; attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne; il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa; il

pivot mediterraneo). Ridefinisce le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni". Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l'Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

Comma 310 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno) - Modifica le modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della c.d. "clausola del 34%" sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale in proporzione alla popolazione di riferimento. Differisce dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al ministro per il Sud e la coesione territoriale e al ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dalla norma.

Commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali) - Assegnano ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014- 2020. L'adozione delle modalità attuative sarà definita con DPCM da emanare entro il 31 marzo 2020.

Comma 313 (Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne) - Modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS) prevedendo che le stesse possano istituirsi nelle aree portuali delle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea e che abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES. Viene istituito un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni interessati con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

Comma 314 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

Comma 315 (Contributo alle regioni per la realizzazione di tralicci per la telefonia in zone montane)

Comma 316 (Rafforzamento ZES) - Prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell'organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Inoltre, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, istituisce la Zona franca doganale interclusa la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli. Infine estende ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.

Comma 317 (Interventi per il porto di Barletta)

Comma 318 (Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

Comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno) - Proroga al 31 dicembre 2020 la disciplina del credito di imposta per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna Abruzzo e Molise.

Comma 320 (Misura "Resto al Sud")

Commi da 321 a 326 (Fondo "Cresci al Sud") - Prevedono, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, l'istituzione del «Fondo

cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo avrà la durata di 12 anni e la sua dotazione iniziale è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia Spa che stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Viene abrogata la disposizione istitutiva del Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata contenuta nel DL crescita.

Comma 327 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI))

Comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione del MISE)

Comma 329 (Fondo prevenzione randagismo)

Commi 330 e 331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

Comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili)

Comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport)

Comma 334 (Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

Comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)

Comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi)

Comma 337 (Contributo a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap - FISH)

Comma 338 (Contributo Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti-ANGLAT)

Commi da 339 341 (Fondo per la famiglia e bonus bebè)

Comma 342 (Congedo di paternità)

Commi 343 e 344 (Bonus asili nido)

Comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali)

Commi 346 e 347 (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)

Commi da 348 a 352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking)

Comma 353 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

Comma 354 (Promozione corsi universitari di studi di genere)

Commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

Commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app)

Commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

Comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

Commi 362 e 363 (Interventi per personale del MIBACT)

Commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano)

Comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo)

Comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali)

Comma 369 (Carnevali storici)

Comma 370 (Pistoia Blues Festival)

Commi 371 (Fondo bande musicali)

Comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

Comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte)

Comma 374 (La Triennale di Milano)

Comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)

Comma 376 (Contributi per teatri all'estero)

Comma 377 (Fondo per il centocinquantenario anniversario di Roma capitale)

Comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero)

Commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)

Comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

Comma 382 (Lega delle autonomie locali)

Comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale)

Comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse) - Istituisce il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" con una dotazione iniziale di 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

Comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)

Commi 387 e 388 (Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)

Commi da 389 a 392 (Contributi alle scuole e agli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore)

Comma 393 (Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali)

Comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

Comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)

Comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI)

Commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

Commi da 399 a 401 (Misure per l'innovazione) - Il comma 399 incrementa le risorse per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. Il comma 400 stanza 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione. Il comma 401 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato, per dare attuazione all'Agenda digitale italiana e per sviluppare lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, individui, promuova e gestisca, mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio, progetti

di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

Commi 402 e 403 (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni) -

Affidano alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. La Presidenza procederà tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato (PagoPA) che sarà il gestore della piattaforma e che affiderà il suo sviluppo, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla SOGEI. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni a decorrere dal 2020.

Comma 404 (Festival Donizetti Opera)

Commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)

Commi da 407 a 409 (Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni- CED della pubblica amministrazione centrale)

Commi da 410 a 412 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa)

Commi 413 e 414 (Carta Giovani nazionale)

Commi 415 e 416 (Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

Comma 417 (Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)

Comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

Comma da 419 a 421 (Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

Commi 422 e 423 (Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria)

Commi 424 e 425 (Potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

Comma 426 (Fondo per le vittime dei reati)

Commi da 427 a 430 (Tesoreria spese processi civili)

Comma 431 (Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

Commi da 432 a 434 (Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

Commi 435 e 436 (Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

Commi da 437 a 444 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

Comma 445 (Cartolarizzazione crediti deteriorati) - Apporta modifiche alla Legge 130/1999 recante disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari e estende le disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati anche alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni a valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto.

Commi da 446 a 448 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

Commi 449 e 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

Comma 451 (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

Comma 452 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

Comma 453 (Campagne relative agli animali di affezione)

Comma 454 (Destinazione dei beni confiscati)

Comma 455 (Contributo ENS)

Commi 456 e 457 (Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)

Commi da 458 a 460 (Medici dell'INPS)

Commi 461 e 462 (Nuovi servizi resi dalle farmacie)

Comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

Comma 465 (Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

Commi 466 e 468 (Stabilizzazione personale negli enti ed aziende del SSN)

Comma 467 (Stabilizzazione del personale precario del CREA)

Comma 469 (Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)

Commi da 470 a 472 (Formazione specialistica nel settore sanitario)

Comma 473 (Proroga Ape sociale) - Proroga a tutto il 2020 la sperimentazione dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, adeguando i relativi limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio che vengono conseguentemente incrementati.

Commi 474 e 475 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale) - Il comma 474 prevede l'istituzione con DPCM di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 2020. Il comma 475 prevede l'istituzione con DPCM di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 2020.

Comma 476 (Proroga opzione donna e personale AFAM)

Commi 477 e 478 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici) - Modificano il meccanismo di perequazione automatica o indicizzazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 elevando da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%. Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria. E' prevista una nuova disciplina, a regime, a decorrere dal 2022 che modifica l'applicazione dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni.

Commi da 479 a 481 (Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)

Comma 482 (Fondo vittime di gravi infortuni)

Commi da 483 a 485 (Prestazioni creditizie agevolate)

Commi da 486 a 489 (Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)

Comma 490 (Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)

Commi da 491 a 494 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nel 2020 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)

Commi da 495 a 497 (Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità) - Modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato e

anche a tempo parziale da parte di pubbliche amministrazioni, di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

Commi da 498 a 500 (*Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale*)

Commi 501 e 502 (*Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica*)

Commi da 503 a 511 (*Interventi a favore dell'agricoltura*)

Comma 512 (*Parchi minerari zolfo Marche e Emilia-Romagna*)

Commi 513 e 514 (*Oleoturismo*)

Commi da 515 a 517 (*Sostegno al reddito lavoratori settore pesca*)

Commi 518 e 519 (*Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali*)

Commi 520 e 521 (*Sviluppo dell'innovazione in agricoltura*)

Comma 522 (*Fondo per l'agricoltura biologica*)

Comma 523 (*Fondo di solidarietà nazionale*)

Commi da 524 a 527 (*Misure per favorire l'economia circolare del territorio*) - Introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas. Il **comma 527** modifica il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Viene inserita la definizione di digestato equiparato, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (Utilizzazione agronomica del digestato) il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato equiparato), il quale comprende i nuovi articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater. Il nuovo art. 32-bis (*Condizioni di equiparabilità*) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70%; un livello di efficienza di impiego superiore all'80% rispetto alle condizioni di utilizzo; una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività; un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS. Il nuovo art. 32-ter (*Modalità di utilizzo*) prevede che, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve in ogni caso determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. Il nuovo art. 32-quater (*Controlli*) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Commi da 528 a 536 (*Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali*)

Commi da 537 a 539 (*Meccanismo europeo di stabilità (ESM) – Capital preservation*)

Comma 540 (*Fondo per la sicurezza urbana*)

Commi da 541 a 545 (*Regioni a statuto ordinario*)

Comma 546 (Cinquantenario delle Regioni)

Comma 547 (Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione Europea)

Comma 548 (Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali su Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Comma 549 (Minoranze linguistiche)

Commi 550 e 551 (Comuni montani)

Comma 552 (Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

Comma 553 (Isole minori)

Comma 554 (Contributo IMU/TASI) - Destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Comma 555 (Incremento a cinque dodicesimi del limite ad anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)

Comma 556 (Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali)

- Amplia le possibilità per i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

Comma 557 (Debiti degli enti locali) - Demanda ad un decreto del MEF, da adottare entro il 28 febbraio 2020, l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

Comma 558 (Contributo al Comune di Vibo Valentia)

Commi da 559 a 580 (Campione d'Italia)

Commi da 581 a 587 (Acquisti e negoziazioni della pubblica amministrazione)

Comma 588 (Razionalizzazione infrastrutture ICT)

Comma 589 (Riduzione della dotazione finanziaria Consip)

Commi da 590 a 602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) - I commi 590 e 591 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, inclusi nell'elenco Istat, comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A. Gli enti e gli organismi sopra indicati sono tenuti a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale. Le disposizioni non si applicano agli enti del SSN, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) e alle casse previdenziali private. Il [comma 592](#) definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di riduzione della spesa, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica. Il [comma 593](#) prevede che il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Il [comma 594](#) prevede che le pubbliche amministrazioni (esclusi regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%. L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL. Per le società pubbliche o partecipate l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo. Il [comma 595](#) prevede che nel

caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi. Il [comma 596](#) prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle PA interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni. Il [comma 597](#) stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600. Il [comma 598](#) stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30% (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi. Il [comma 599](#) prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo. Il [comma 600](#) chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590. Il [comma 601](#) esclude dall'ambito di applicazione dei commi da 588 a 613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il [comma 602](#) prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali.

[Comma 603 \(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese\)](#)

[Comma 604 \(Riduzione del contributo italiano all'ONU\)](#)

[Comma 605 \(Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche\)](#)

[Comma 606 \(Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture\)](#)

[Comma 607 \(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici\)](#)

[Comma 608 \(Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS\)](#)

[Comma 609 \(Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio\)](#)

[Commi da 610 a 613 \(Spending delle infrastrutture ICT\)](#) - Il [comma 610](#) stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurano, per il triennio 2020- 2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riutilizzo dei sistemi e degli strumenti di ICT (Information and Communications Technology). Il [comma 611](#) prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba essere del 5% (non al 10%, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 610 per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center). Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al "Cloud della PA" (Cloud Service Provider o Polo Strategico Nazionale). Il [comma 612](#) stabilisce che le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. Sono escluse inoltre le spese sostenute dall'INPS. Il [comma 613](#) precisa che le disposizioni dei commi 610 e 611 si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Commi 614 e 615 (Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)

Commi da 616 a 620 (Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

Commi da 621 a 623 (Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)

Commi 624 e 625 (Accantonamento di 1 miliardo di euro per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

Coma 626 (Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato) - Prevede che le pubbliche amministrazioni trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico privato, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile. La trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato è volta a consentire il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

Commi 627 e 628 (Sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all'Estero e gli elettori fuorisede)

Comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

Comma 630 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale) - Esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Tale l'esclusione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020. A partire dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Comma 631 (Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica) - Rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica e opera un complessivo riordino dell'attuale sistema di tassazione applicato a tali prodotti energetici. La [lettera a\)](#), modifica l'articolo 21 (*Prodotti sottoposti ad accisa*) del Testo Unico Accise, riscrivendo il comma 9 e inserendo due commi aggiuntivi (9-bis e 9-ter). Il nuovo comma 9 chiarisce che i prodotti energetici utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con aliquote individuate all'Allegato I (l'allegato viene contestualmente modificato con la specifica individuazione della misura di accisa applicabile a ciascun prodotto energetico). Stabilisce inoltre che le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica siano applicate: a) ai prodotti energetici (in luogo di prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici (non più solo quelli greggi, naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. Il comma 9-bis esplicita, per l'ipotesi di autoproduzione di energia elettrica, la riduzione al 30% delle predette aliquote in relazione al combustibile impiegato. Viene trasfusa nel nuovo comma 9-ter la previsione di cui al punto 11 della Tabella A, relativa all'utilizzo di consumi specifici convenzionali come parametro di calcolo dell'accisa, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. La [lettera b\)](#) modifica l'Allegato I del Testo Unico Accise elevando le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Con riferimento agli oli combustibili, vengono distinte le misure dell'accisa non solo per il tenore di zolfo, ma anche per l'utilizzo specifico (per riscaldamento o industriale). Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa ove impiegati per uso riscaldamento, vengono rideterminate le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento. In particolare l'aliquota di carbone, lignite e coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,60 a 12 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,20 a 15 euro per mille chilogrammi.

Commi 632 e 633 (Fringe benefit auto aziendali) - Modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta. In particolare, si è previsto che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso

promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% (in luogo del 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni comprese tra 60 e 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30% dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40% per il 2020 e il 50% per il 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50% per il 2020 e il 60% per il 2021.

Commi da 634 a 658 (*Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile*) - Il **comma 634** istituisce un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Vengono specificati i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono inoltre esclusi dall'imposta i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Il **comma 635** precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono inoltre considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Il **comma 636** definisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, che corrisponde al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'UE. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il **comma 637** definisce il soggetto passivo dell'imposta: per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'UE, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. Il **comma 638** specifica che non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. Il **comma 639** specifica il momento in cui si considera verificata l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari: per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'UE: all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica o all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale. Il **comma 640** fissa l'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi. Il **comma 641** stabilisce che l'accertamento dell'imposta dovuta avvenga sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'UE, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 644. Entro gli stessi termini è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. Il **comma 642** stabilisce che l'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'UE ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'UE ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto

pagamento. L'imposta non è inoltre dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo. Il [comma 643](#) fissa un importo dovuto minimo di 10 euro in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641. In base al [comma 644](#), nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati anche i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati. Il [comma 645](#) specifica le modalità di pagamento, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 646 (MACSI provenienti da Paesi non UE), entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 641 ed è esclusivamente tramite il versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale. Il [comma 646](#) stabilisce che per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, l'imposta è accertata e riscossa dall'ADM con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali. Il [comma 647](#) attribuisce ai funzionari dell'ADM il compito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili per condurre gli accertamenti. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. Il [comma 648](#) stabilisce che per l'imposta sui MACSI trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 10 euro. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'ADM notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni. Il [comma 649](#) stabilisce che l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro. Il [comma 650](#) reca la disciplina sanzionatoria: per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 500 euro; in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 250 euro; per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Le sanzioni sono irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Il [comma 651](#) demanda a un provvedimento del direttore dell'ADM, da pubblicare entro maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione con particolare riguardo: all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'UE; al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641; alle modalità per il versamento dell'imposta; alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati; alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità; all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI; alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 642; allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'ADM, nonché da parte della Guardia di Finanza; alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le due Agenzie. Il [comma 652](#) stabilisce che le disposizioni dei commi da 634 a 658 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 651. Il [comma 653](#) riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna

di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è pari al 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 da tali imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il [comma 654](#) limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione. Stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni per il 2021. Il [comma 655](#) stabilisce che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta di 250.000 euro e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili. Il [comma 656](#) stabilisce che alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente (credito d'imposta per la formazione 4.0). Il [comma 657](#) stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato (200.000 euro nell'arco di tre anni). Il [comma 658](#) demanda a un decreto del MATTM da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Comma 659 (Accise tabacchi lavorati)

Comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

Commi da 661 a 676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

Comma 677 (Buoni pasto e mense aziendali)

Comma 678 (Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - Modifica la disciplina dell'imposta sui servizi digitali del 3% introdotta dalla legge di bilancio 2019. In particolare: viene chiarito che l'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare; viene chiarito che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento; viene esclusa dalla nozione di servizi digitali: la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari; la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari; lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa; viene chiarito a quali condizioni si considera localizzato nel territorio dello Stato; vengono obbligati i soggetti passivi non residenti a nominare un rappresentante fiscale; viene consentita l'applicazione dell'imposta indipendentemente dall'emanazione della relativa normazione secondaria di attuazione; viene chiarito che la disciplina dell'imposta è abrogata con decorrenza dal momento in cui entrano in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni) - Stabiliscono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda del 19% degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i medicinali e i

dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, senza perdere il diritto alla detrazione spettante per tali spese.

Commi da 681 a 686 (Analisi di rischio) - Stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Commi 687 e 688 (Documento unico di circolazione)

Comma 689 (Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali)

Comma 690 (Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Commi 691 e 692 (Regime forfettario)

Commi da 693 a 704 (Rendimento dei beni) - Il **comma 693** proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il **comma 694** corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Il **comma 695** aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. I **commi da 696 a 703** prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%. Il **comma 704** prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio (cd riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Commi da 705 a 709 (Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)

Commi 710 e 711 (Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)

Commi 712 e 715 (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES) - Differiscono alcune deduzioni ai fini IRES e IRAP già previste per il periodo di imposta 2019: la percentuale di deducibilità, pari al 12%, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, che slitta ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; la percentuale di deducibilità del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che slitta al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028; la percentuale di deducibilità del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che viene spostata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

Commi da 716 a 718 (Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione) - Il **comma 716** eleva del 3,5% l'aliquota IRES, portandola dunque dal 24% al 27,5% per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante dall'attività svolta sulla base dei seguenti rapporti di concessione o autorizzazione: concessioni autostradali; concessioni di gestione aeroportuale; autorizzazioni e concessioni portuali; concessioni ferroviarie. Il **comma 717** prevede che i soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale di cui all'articolo 117 TUIR) o, in qualità di partecipanti, per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR), devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo anche al relativo

versamento. I soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale, ma in qualità di partecipanti, determinano il reddito da sottoporre all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dal soggetto partecipato. Il [comma 718](#) chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 716 e 717 si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in deroga al principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Comma 719 (Differimento dei termini relativi alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena)

Comma 720 (Cinque per mille IRPEF)

Comma 721 (Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi)

Commi 722 e 723 (Obblighi degli intermediari finanziari per l'acquisizione del codice fiscale statunitense)

Comma 724 (Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)

Commi 725 e 726 (IVA noleggio imbarcazioni da diporto)

Commi da 727 a 730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

Commi da 731 a 735 (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

Commi 736 e 737 (Royalties idrocarburi)

Commi da 738 a 783 (Unificazione IMU-TASI) - Riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale con l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) prevista dalla legge di stabilità 2014, ad eccezione della componente relativa alla TARI, il cui regime viene confermato. Vengono quindi unificate l'Imposta comunale sugli immobili e il Tributo per i servizi indivisibili, prevedendo dal 2020 una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca in gran parte la disciplina IMU vigente prima della legge di stabilità 2014. Il [comma 758](#) indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, in primo luogo, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina. Il [comma 772](#) prevede, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l'IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile. Il [comma 773](#) stabilisce in via transitoria, che la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per il 2019 viene invece fissata nella misura del 50%. Il [comma 782](#) fa salve le disposizioni in materia di IMU sui rigassificatori nonché le norme in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine.

Commi da 784 a 815 (Riforma della riscossione Enti locali) - Recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. La riforma prevede l'estensione al settore degli enti locali delle novità presenti per alcuni tributi erariali relative alla predisposizione degli atti inerenti al procedimento di riscossione delle entrate, attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata delle entrate degli enti locali.

Commi da 816 a 847 (Canone unico enti locali)

Commi da 848 a 851 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale)

Comma 852 (Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus per assistenza specialistica tumori)

Comma 853 (Assunzioni nei piccoli comuni)

Commi 854 e 855 (Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali) - Modificano la legge di bilancio 2019 al fine di accelerare il pagamento dei debiti

commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento. Viene rinviata dal 2020 al 2021 l'applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico degli enti che non siano "buoni pagatori. Le misure sanzionatorie prevedono che gli enti in questione effettuino accantonamenti obbligatori in bilancio a garanzia del pagamento dei debiti commerciali.

Comma 856 (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

Comma 857 (Tabelle A e B) - Individua gli importi dei fondi speciali (Tabelle A e B) destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Comma 858 (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)

Il comma 860 (Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

Comma 861 (Fondo finanziamento ordinario delle università)

Comma 862 (Incremento risorse orfani per crimini domestici)

Commi da 863 a 865 (Fondo per interventi strutturali di politica economica e Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) - Il comma 863 prevede che siano disaccantonate e rese disponibili le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il disaccantonamento di tali cifre è disposto a seguito del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017. Il [comma 864](#) rimodula la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il [comma 865](#) rimodula la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Commi da 866 a 875 (Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)

Comma 876 (Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a mancato trasferimento di somme)

Comma 877 (Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

Commi da 878 a 881 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

Commi 882 e 883 (Fondo minori non accompagnati)

Comma 884 (Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli da 2 a 18 (Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)

Articolo 19 (Entrata in vigore) - La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.